



Ordine delle Professioni Infermieristiche – Roma

Viale degli Ammiragli 67
00136 ROMA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' SUGLI ONORARI PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI ROMA

1 STATO DELLE REVISIONI DEL PRESENTE DOCUMENTO

Elenco delle Edizioni e Revisioni

Edizione	Data	Motivo della Revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
0	28.10.2021	Prima Stesura	Segretario Dott.ssa Natascia Mazzitelli	RPCT Giuseppe Amici	Presidente Dott. Maurizio Zega

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

Art. 1**Obiettivo del regolamento**

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma richiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività professionale svolta.

Art. 2**Campo di applicazione**

L'istanza di rilascio del parere di congruità può essere depositata dagli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma.

Art. 3**Presentazione e modalità di avanzamento dell'istanza**

L'iscritto interessato al rilascio del parere di congruità deve presentare istanza scritta in marca da bollo da € 16,00 da depositarsi in originale presso la segreteria dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, secondo il modulo facente parte integrale e sostanziale del presente regolamento corredato dalla informativa sul trattamento dei dati dell'interessato.

All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione utile per una corretta valutazione dell'attività professionale svolta e, in particolare:

- Il preventivo rilasciato al/alla paziente oppure la circostanziata esplicazione dei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto oppure le modalità diverse dalla forma scritta con cui il preventivo è stato reso noto al/alla paziente;
- la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, importanza e il risultato conseguito;
- l'onorario di cui si chiede l'opinamento, con la qualificazione specifica delle singole voci, afferenti l'intera prestazione eseguita;
- l'espressa specificazione che l'iscritto interessato ha acquisito il consenso privacy dal/dalla paziente nel quale ha specificato che i dati personali potranno essere trasmessi al soggetto terzo Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, nelle modalità e per le finalità previste dall'art. 14 del GDPR 679/2016.

Art. 4**Istituzione della Commissione**

La valutazione sull'istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa alla cognizione della Commissione istituita presso l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, tenuto conto delle attribuzioni di cui alla lettera g) dell'art. 3 del D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 settembre 1946 riguardanti la gestione delle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o prestato la propria opera professionale, per ragioni di spese di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

Art. 5**Nomina e composizione della Commissione**

I componenti della Commissione sono scelti dal Presidente dell'Ordine delle Professioni infermieristiche fra i membri dell'organo politico amministrativo in carica e proposti al Consiglio Direttivo che li nomina tramite deliberazione, ad eccezione di un esperto nelle materie giuridiche riconducibile nella persona del consulente legale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma nomina il Coordinatore e la Commissione nomina tra i suoi componenti il Segretario.

Il Coordinatore è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

La Commissione è pertanto formata da 6 componenti di cui:

- uno proveniente dalla Commissione Albo Infermieri;
- uno proveniente dalla Commissione Albo Infermieri Pediatrici;
- tre provenienti dal Consiglio Direttivo di cui uno è nominato Coordinatore;
- un esperto nelle materie giuridiche, quale componente esterno.

Art. 6**Compiti del Coordinatore e del Segretario**

Il Coordinatore organizza le attività ed il funzionamento della Commissione e, d'intesa con il Segretario, fissa il calendario periodico delle riunioni.

Il Coordinatore assegna, di volta in volta, le pratiche pervenute per il rilascio dei pareri di congruità ad un Relatore scelto tra i componenti della Commissione, con l'incarico di riferire sul contenuto dell'istanza presentata dall'iscritto richiedente.

Il Segretario tiene il registro delle presenze e redige il verbale delle riunioni.

Art. 7**Compiti del Relatore**

Il Relatore è incaricato di tenere i contatti con l'iscritto che ha presentato la richiesta del parere di congruità, di istruire la pratica e di presentare le sue proposte alla Commissione. Il Relatore usufruisce, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Commissione, della consulenza legale da parte del membro esterno esperto nelle materie giuridiche.

Art. 8**Durata in carica della Commissione**

La Commissione dura in carica per il periodo fissato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma.

Art. 9**Cessazione dall'incarico e decadenza**

Il componente della Commissione che senza giustificato motivo non partecipa a 3 riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

Al Coordinatore, d'intesa con il Segretario, compete l'obbligo di segnalare tempestivamente al Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma le assenze per l'eventuale sostituzione.

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

Art. 10**Sostituzione dei componenti della Commissione**

Qualora per qualsiasi causa o motivo vengano a mancare uno o più componenti della Commissione, il Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma provvede alla sostituzione.

Art. 11**Sede delle riunioni**

Le riunioni della Commissione sono tenute, per motivi organizzativi e/o logistici, presso la sede dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma.

Art. 12**Riunioni della Commissione**

La Commissione si riunisce una volta al mese, solo ed esclusivamente se istruita da un iscritto una richiesta di parere di congruità.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono prese con la maggioranza dei presenti ed in caso di votazione paritetica prevale il voto del Coordinatore.

I componenti della Commissione sono tenuti a comunicare al Coordinatore eventuali situazioni di incompatibilità con riferimento agli iscritti interessati al parere di congruità.

Art. 13**Responsabile del procedimento**

L'istanza protocollata viene sottoposta alla prima riunione utile alla competente Commissione.

Il Relatore assume la funzione di responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge 241/90 e procede, ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge, a comunicare l'avvio del procedimento all'istante e al controinteressato, ove sia presente e ove ne sia possibile l'individuazione.

Con la comunicazione di avvio del procedimento, il Relatore invita il controinteressato a prendere visione degli atti nonché a presentare eventuali controdeduzioni scritte e documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Su richiesta delle parti il Relatore può esperire un tentativo di conciliazione con esclusivo riferimento alla valutazione della congruità del corrispettivo richiesto.

Art. 14**Ricorso ad esperti per parere consultivo**

La Commissione può avvalersi del parere consultivo di esperti nella disciplina oggetto del procedimento scelti tra i colleghi dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di chiara fama.

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

Art. 15**Elementi di valutazione**

La Commissione valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità secondo criteri oggettivi di apprezzamento ripresi dal “*Vademecum della libera professione*”¹, tra i quali:

- Numerosità di accessi, sedute e accertamenti infermieristici;
- Volume documentale e spese documentate;
- Grado di complessità della prestazione professionale;
- Utilizzo di proprie apparecchiature e strumentazioni professionali;
- Intervento di collaboratori;
- Trasparenza nei rapporti con il/la paziente

e da quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute n.165 del 19 luglio 2016.

Art. 16**Conflitto di interessi**

I Componenti della Commissione, ivi compreso il Coordinatore o il Segretario o il Relatore e gli eventuali esperti hanno l'obbligo di astenersi se ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 51 del c.p.c.

Art. 17**Segreto professionale**

I Componenti la Commissione, ivi compreso il Coordinatore o il Segretario o il Relatore e gli eventuali esperti sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale ai sensi dell'articolo 27 del vigente codice deontologico delle professioni infermieristiche.

Art. 18**Protezione dei dati personali**

In osservanza del Regolamento (Ue) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma in esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, fornirà all'interno della modulistica adottata, le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali forniti, impegnandosi sin d'ora a proteggere i dati personali di ogni persona nel rispetto dell'identità, della dignità di ogni essere umano e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite. Tale impegno sarà costantemente seguito dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma nell'ambito del principio di responsabilizzazione mettendo in atto, con costanza, misure tecniche, organizzative adeguate e politiche idonee, per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche.

¹ Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche FNOPI (2020) Vademecum della libera professione. Roma.

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

Art. 19**Tentativo di conciliazione**

Nel caso di partecipazione al procedimento da parte del controinteressato, potrà svolgersi su richiesta degli interessati un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. e) del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, condotto dal Relatore con il supporto dell'esperto nelle materie giuridiche.

Nell'ipotesi in cui le parti, appositamente convocate e comparse dinanzi al Relatore, dovessero addivenire alla volontà congiunta di conciliarsi sul corrispettivo della prestazione professionale, deve essere redatto apposito verbale nel quale indicare le condizioni ed i termini dell'intervenuto accordo e le modalità di esecuzione dello stesso. In caso invece di non riuscito accordo, il Relatore redige un verbale nel quale si dà atto esclusivamente della comparizione delle parti e del mancato raggiungimento tra di loro in una intesa sulla quantificazione dell'onorario controverso.

Art. 20**Parere di congruità**

Al termine dell'istruttoria, il Relatore presenta una relazione dell'attività svolta e il materiale raccolto agli atti alla Commissione affinché questa possa decidere circa il provvedimento da adottare, nel termine fissato dal presente regolamento.

Il provvedimento finale potrà consistere nell'accoglimento totale o parziale o nel rigetto dell'istanza ricevuta ovvero nella presa d'atto dell'intervenuto accordo.

Il provvedimento emanato deve essere motivato anche in maniera succinta, sulla base degli elementi desumibili dall'istruttoria e secondo i criteri di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Il Coordinatore della Commissione informa il Consiglio Direttivo riguardo il provvedimento emanato al fine di essere deliberato. Il Consiglio Direttivo, preso atto del provvedimento emanato dalla Commissione, ha facoltà di richiedere una revisione.

Fino all'adozione del provvedimento finale l'istante può rinunciare la richiesta, corrispondendo comunque all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, a titolo di rimborso delle spese di Segreteria, una somma pari al 5% dell'importo richiesto fino a € 516 ed il 2% sul rimanente.

Art. 22**Termini**

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di deposito dell'istanza con il provvedimento di rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità, approvato dal Consiglio Direttivo.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione, i termini sono sospesi fino all'adozione del relativo provvedimento.

I termini sono inoltre sospesi nel caso di richiesta di integrazioni, dal momento della richiesta fino al deposito delle integrazioni stesse o fino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione.

Il termine rimane inoltre sospeso, previa dichiarazione del Relatore, per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma.

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

Art. 23**Tutele**

Avverso provvedimento finale con il quale viene rigettata totalmente o parzialmente l'istanza di rilascio del parere di congruità, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa competente.

Art. 24**Codice Etico**

I componenti la Commissione, gli esperti consultati e gli iscritti che hanno avanzato la richiesta del parere di congruità devono conformarsi al Codice Etico anticorruzione adottato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma consultabile sul sito web istituzionale.

Art. 25**Norme finali e transitorie**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della delibera di emanazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma.

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.